

Proc. n. 939/2021 V.G. Sovraindebitamento

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

ACCORDO CON I CREDITORI

per la composizione della crisi da sovraindebitamento

DECRETO FISSAZIONE DI UDIENZA

Il Giudice delegato

Visto il ricorso contenente proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 7 ss. Legge n. 3/12 presentato da [REDACTED],

[REDACTED], e [REDACTED], [REDACTED],

- Letta la relazione della dott.ssa Jessica Coco, professionista nominata ai sensi dell'art. 15, co. 9, l.3/2012, completa della positiva attestazione sulla completezza della documentazione e sulla convenienza del piano;

- Ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge n.3/2012 (come da ultimo modificata da D.L. n. 137/2020 conv. con modifiche da L. n. 176/2020), e non risultando, allo stato, in base alla documentazione in atti, atti in frode ai creditori;

- Ritenuto che i ricorrenti e l'OCC dovranno specificare (all'udienza come sotto indicata) se i pagamenti in favore dell'[REDACTED], previsti dai piani "Saldo e Stralcio" e "Rottamazione ter" siano regolari;

- Considerato:

* che, presentata una proposta di accordo con i creditori per la composizione della crisi da sovraindebitamento che ad una prima valutazione appaia conforme al disposto di cui agli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/2012, può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa all'immobile del debitore, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile la proposta prospettata;

* che nel caso di specie la detta vendita potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano mirando quest'ultimo proprio a preservare la proprietà dell'immobile costituente l'abitazione del proponente; inoltre la vendita dell'immobile potrebbe giovare solo al creditore ipotecario ed agli altri creditori intervenuti nella procedura esecutiva e non anche a tutti gli altri creditori;



p q m

Letto l'art. 12-bis L. n.3/2012

Dispone

la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 115/2015 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione -o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione- diventino definitivi;

Letto l'art. 10 L. n. 3/2012;

Fissa

l'udienza del **20/01/2022, ore 12:15**, innanzi a sé, per l'omologazione della proposta;

Ordina

la comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori a cura del O.C.C. , ai sensi e nelle forme prescritte dall'art. 10, co.1, l. cit., almeno trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11,co.1, l. cit., ossia del termine per le dichiarazioni di voto dei creditori; onerando l'OCC di versare nel fascicolo telematico la prova delle comunicazioni, nel termine di 5 giorni prima dell'udienza;

Avvisa

i creditori legittimati al voto ai sensi dell'art.11, co.2, che dovranno far pervenire la propria dichiarazione di voto sulla proposta, debitamente sottoscritta, all'organismo di composizione della crisi, nelle modalità di cui al comma 1 dell'art.11 e non oltre il termine di dieci giorni prima dell'udienza, e che in caso di mancata dichiarazione si riterrà che abbiano prestato il consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata ;

Ordina

la trascrizione, a cura dell'OCC, del presente decreto presso la competente (ex) Agenzia del Territorio con riferimento ai seguenti immobili:

* Immobile sito in **[REDACTED]** alla **[REDACTED]**, individuato catastalmente al Foglio n. 78, Particella n. 1402, sub. 13;

* locale box di pertinenza, sito **[REDACTED]**, **[REDACTED]**, di mq. 18, individuato catastalmente al Foglio n. 78, Particella n. 1402, sub. n. 7;

Dispone

la pubblicazione della proposta e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia;

Dispone

la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta e del presente decreto nel Registro delle Imprese;



Dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili;

Avvisa

il debitore che il presente decreto è equiparato all'atto di pignoramento, per cui egli non può disporre dei beni sui quali è stata ordinata la trascrizione; che in ogni caso a decorrere dalla data del presente decreto sino all'omologazione dell'accordo sono inefficaci gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice rispetto ai creditori anteriori alla pubblicazione del decreto;

Dispone

che l'OCC, dott.ssa Jessica Coco, entro il giorno prima dell'udienza, depositi telematicamente nel fascicolo:

- A) la propria relazione in formato pdf nativo digitale copiabile (ove non l'abbia già depositata in tale forma);
- B) la prova delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 10 comma 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito dei file eml delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC);
- C) la relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art. 11 comma 2;

Riserva

ove sia raggiunto l'accordo con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, di disporre all'udienza il seguito del procedimento con gli adempimenti di cui all'art. 12 primo comma.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'O.C.C., e per gli adempimenti pubblicitari.

Foggia, 09/11/2021.

Il Giudice delegato
dott.ssa Caterina Lazzara



